



Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 16/01/2007) 26/02/2007, n. 7921

PRESCRIZIONE PENALE

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLONNESE Andrea - Presidente

Dott. ROTELLA Mario - Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli;

avverso la Sentenza del G.U.P. di S. Maria Capua Vetere del 28.4.2006;

nel proc. contro:

A.A.:

sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;

sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.





Svolgimento del processo

Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli avverso la sentenza resa a seguito di udienza preliminare dal GUP presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere nei confronti di A.A. e di D.C.F., con la quale gli imputati erano prosciolti per prescrizione dal delitto di cui all'art. 476 c.p. per avere l' A. quale medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di (OMISSIS) ed il D.C. quale suo istigatore alterato il referto redatto dal primo in data 2.5.1996, aggiungendo al testo anche l'attestato della rottura dei denti incisivi dell'arcata superiore (agendo per consentire maggiore ristoro di danno al privato).

Si duole il ricorrente che la prescrizione - computata secondo la L. n. 251 del 2005 - non fosse maturata dovendosi nei fatti ravvisare l'aggravante speciale di cui all'art. 476 c.p., comma 2 con incremento sanzionatorio incompatibile con la maturazione della causa estintiva pur nella nuova prospettazione di cui alla riforma.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefaciente - secondo anche quanto disposto dall'art. 2699 c.c. - è, oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui. Non vi è dubbio che l'autore della dichiarazione diagnostica sia pubblico ufficiale e che la diagnosi effettuata rivesta queste caratteristiche di fede privilegiata, essendo finalizzato alla certificazione di una situazione - caduta nella sfera conoscitiva dello stesso p.u. che per questo motivo ebbe a fornire della stessa descrizione diagnostica - che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al GUP presso il Tribunale di S. M. Capua Vetere.

P.Q.M.

annulla l'Ordinanza impugnata con rinvio al GUP. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2007.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2007



